



CITTÀ DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 23 gennaio 2013 – modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 5 marzo 2013 – modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 24 luglio 2013.

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 07 dicembre 2012 n. 213, disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
 - Controllo di gestione volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati
 - Controllo sugli equilibri finanziari volto a garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di governo e compiti di gestione.

Titolo II – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 3 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che si concludono con la fase integrativa dell'efficacia.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge dopo che si conclusa la fase integrativa dell'efficacia dell'atto.

Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato dal Responsabile del Servizio competente per materia, in relazione all'oggetto della proposta ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica.
2. Il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale e viene inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere di regolarità tecnica devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Per ogni altro atto amministrativo il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa. Tale controllo è insito nelle attività istruttorie svolte dal Responsabile del Servizio che ne assume l'esito attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il relativo parere. Le fattispecie contabilmente rilevanti che comportano l'espressione del parere di regolarità contabile sono quelle che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
2. Il parere di regolarità contabile deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che presenti fattispecie contabilmente rilevanti come definito al comma 1, sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale e viene inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica della corretta imputazione della spesa
4. Le determinazioni, e tutti gli altri atti, che comportino impegno di spesa sono soggette al controllo preventivo di regolarità contabile, esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il visto di regolarità contabile attestante:
 - la regolarità contabile
 - la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento al Patto di Stabilità Interno, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 01/07/2009 n. 78, convertito in legge 03/08/2009 n. 102
 - la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, inerente la verifica delle disponibilità esistenti sul relativo intervento, voce o capitolo di bilancio con riferimento alle correlazioni esistenti con le entrate e l'attestazione del mantenimento dell'equilibrio di bilancio in conseguenza dei reali effetti finanziari e patrimoniali dell'atto

Il visto di regolarità contabile viene inserito, quale parte integrante e sostanziale, nel provvedimento cui si riferisce.

Articolo 6 – Natura e contenuti dei pareri

1. Il parere di regolarità tecnica attesta la verifica, in relazione ai singoli provvedimenti, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla normativa vigente ed alla disciplina statutaria e regolamentare. Con l'espressione del parere il Responsabile si esprime, in relazione alle proprie competenze, in ordine alla legittimità dell'atto.
2. Il parere di regolarità contabile attesta il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, la verifica della corretta imputazione della spesa, la disponibilità dei fondi sul relativo intervento, voce o capitolo di spesa ed ogni altra valutazione di conformità della spesa agli aspetti finanziari e patrimoniali dell'atto. Il parere di regolarità contabile include anche la valutazione sulla legittimità della spesa proposta, anche in relazione alle regole che disciplinano la finanza pubblica.
3. I pareri e visti sono resi, di norma, entro il termine massimo di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della proposta di atto soggetto al controllo, fatti salvi i casi di provvedimenti da assumere per ragioni di motivata urgenza ove il parere deve essere, se possibile, reso entro i termini eventualmente più brevi richiesti, comunque non superiori a tre giorni. Il termine può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, il soggetto competente a rilasciare il parere chiede chiarimenti sulla proposta.

4. Le competenze inerenti i pareri di regolarità tecnica fanno capo ai Dirigenti di Settore, fatto salvo il conferimento di delega ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Le competenze inerenti i pareri di regolarità contabile fanno capo al Responsabile del Servizio Finanziario. In caso di assenza si applica la disciplina in materia di funzioni sostitutive di cui all'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 7 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il Segretario Generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi, adottati dai soggetti con competenze gestionali, scelti a campione.
2. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato, per l'atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni trimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti di cui al comma 1.
4. Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse con periodicità semestrale a cura del Segretario Generale ai Responsabili dei Servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, con periodicità annuale, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
6. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo, si rilevino irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione dei provvedimenti volti a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed a prevenire la reiterazione di irregolarità.
7. I controlli di cui al presente articolo dovranno raccordarsi coerentemente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Titolo III – Controllo di gestione

Articolo 8 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge attraverso :
 - la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti come determinati e definiti in termini di obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità, unitamente alle dotazioni di risorse necessarie, in sede di Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi approvato dalla Giunta Comunale, in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. L'analisi delle risultanze di tale verifica consente la valutazione dei risultati di gestione in termini di efficacia quale rapporto tra obiettivi di gestione assegnati ed obiettivi conseguiti.
 - la verifica dell'andamento, in relazione allo sviluppo dei programmi e progetti, dei costi e dei ricavi dei servizi, disaggregati per centri di costo e parametrati, ove possibile, per unità di prodotto secondo indicatori predefiniti. L'analisi delle risultanze di tale verifica consente la valutazione dei risultati di gestione in termini di efficienza ed economicità quale rapporto tra gli obiettivi di gestione conseguiti e le risorse utilizzate.
 - la verifica di raggiungimento dei livelli di qualità attesi, ove e qualora l'Ente individui ambiti di attività sottoposti ad analisi

2. I Responsabili dei Servizi collaborano, in riferimento alle attività organizzative e gestionali cui sono preposti, allo sviluppo del controllo di gestione.
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la complessiva attività del controllo di gestione è individuata nel Servizio Finanziario che svolge attività di supporto, raccordo, predisposizione e sviluppo degli strumenti del predetto controllo destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente ed ai responsabili della gestione per le finalità proprie di ciascuno. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura sono impiegati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili dei Servizi in termini direzionali in ordine alla gestione dei risultati.
4. Lo stato di attuazione dei programmi e progetti è oggetto di monitoraggio in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio da adottare entro il 30 settembre di ciascun esercizio e di rendicontazione in sede di rendiconto di gestione da approvare entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.
5. Il referto annuale del controllo di gestione, elaborato dal Servizio Finanziario è trasmesso, entro il 30 luglio dell'esercizio successivo, al Sindaco, agli Assessori, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attività valutativa, ed alla Corte dei Conti.
6. Alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e del controllo dei costi di gestione è connesso il sistema di valutazione dell'attività dei Responsabili dei Servizi e dei dipendenti cui è preposto l'Organismo Indipendente di Valutazione secondo le previsioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Titolo IV - Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 9 – Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Partecipano all'attività di controllo il Revisore dei Conti, I Responsabili dei Servizi e, come referenti e ciascuno in relazione alle proprie competenze, il Segretario Generale, gli organi di governo.

Articolo 10 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. In particolare è volto a monitorare il permanere degli equilibri sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui:
 - equilibrio tra entrate e spese complessive
 - equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II, III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti
 - equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai titoli IV e V e spese in conto capitale
 - equilibrio tra entrate e spese per partite di giro
 - equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese
 - equilibrio nella gestione di cassa tra riscossioni e pagamenti
 - equilibri relativi al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'Ente in relazione all'andamento economico degli organismi gestionali esterni.

Articolo 11 – Fasi del controllo

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari in concomitanza con la verifica degli equilibri finanziari di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n 267 ed in occasione della procedura di assestamento di bilancio di cui all'art. 175, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. La formalizzazione periodica viene effettuata attraverso la redazione di un verbale in cui il Responsabile del Servizio Finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari. Il verbale è asseverato dal Revisore dei Conti.
2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale, asseverato dall'Organo di Revisione, è trasmesso al Segretario Generale che accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale, ai Responsabili dei Servizi ed alla Giunta Comunale. Il verbale redatto in concomitanza con la verifica degli equilibri finanziari di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n 267 è allegato agli atti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

Articolo 12 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri di rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il Responsabile del Servizio Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'art. 153, comma 6, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Titolo V – Norme finali

Articolo 13 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 75 del vigente Statuto comunale, il presente Regolamento consegue efficacia dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni ad intervenuta esecutività.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1. è abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.
3. L'approvazione del presente Regolamento viene comunicata alla Prefettura di Alessandria e alla Sezione Regionale Piemonte di Controllo della Corte dei Conti